

Offerta presso le sedi

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

per

FACTORING

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di firmare il contratto.

DIRITTI

PRIMA DI SCEGLIERE

- Avere a disposizione e portare con sé una copia di questo documento.
- Avere a disposizione e portare con sé il foglio informativo relativo a ciascuno dei servizi offerti nell'ambito del prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema delle condizioni generali del contratto e di un preventivo.

AL MOMENTO DI FIRMARE

- Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.
- Stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge.
- Ricevere una copia del contratto firmato dall'intermediario e una copia del documento di sintesi, da conservare.
- Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
- Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

- Ricevere comunicazioni sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
- Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Albricci, 10
20122 Milano MI
Tel 02 36671.181
Fax 02 36671.143
e-mail :
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale: Milano, Via Albricci
10 - Direzione Centrale: Milano,
Via Albricci 10 - Capitale Sociale
€ 114.518.475,48 interamente versato -
Iscritta al Registro delle Imprese di
Milano - Codice Fiscale
e P.IVA n° 01462680156 - R.E.A.
n° 840973 - Società con socio unico.
Società appartenente al Gruppo
Bancario UniCredit, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 3135.1. - iscritta
nell'Elenco gene-rale ex art. 106 TUB
al n. 28148 ed all'Elenco speciale ex
art. 107 TUB al n. 1000005239.

ALLA CHIUSURA

- Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dal contratto.
- Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo.
- Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate, che dimostrano la chiusura del contratto.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, rispettivamente ai seguenti indirizzi, UniCredit Factoring S.p.A. – Ufficio Reclami – Via Albricci 10 20122 Milano, n. di fax 0236671145 e www.unicreditfactoring.it. L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario, ferma in ogni caso la possibilità per il cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della società di factoring www.unicreditfactoring.it.
- Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con l'intermediario, attivare un procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà seguito dall'Organismo di Conciliazione costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione i dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.